

## DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 008/24 del 22/01/2024

Annullamento della determina n. 147 del 30 agosto 2023 di aggiudicazione della P.A. 507/ACU/2023 (CIG 9824000D40) in favore del RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni S.r.l. e dalla mandante TRA.M.A.E.L. S.r.l.

### PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA o Stazione Appaltante) è una società interamente partecipata dal Comune di Napoli per conto del quale gestisce, in regime di *in house providing*, il servizio di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019 a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016, le società *in house* sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici;
- 3) che ASIA, con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 75 del 10 maggio 2023, ha disposto di indire la procedura aperta n. 507/ACU/2023, lotto unico, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti provenienti da pulizia delle strade (EER 20.03.03), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- 4) che ASIA nell'indire la predetta procedura aperta 507/ACU/2023 (CIG 9824000D40) ha nominato quale responsabile del procedimento l'ing. Gianfranco Iodice, in qualità di Direttore Operativo;
- 5) che l'art. 7 del disciplinare tecnico prevede che *"l'impianto di destinazione del rifiuto deve essere munito di:*
  - *autorizzazione integrata ambientale (c.d. ALA) di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.ii. per la categoria di rifiuto EER 20.03.03 per le attività R13, R5;*
  - oppure, in alternativa, di:*
  - *autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.ii., purché tale autorizzazione sia in grado di soddisfare il quantitativo di 7.000 t/anno stimato da ASIA per la categoria di rifiuto EER 20.03.03 per le attività R13, R5"*;
- 6) che la Stazione Appaltante ha previsto nella *lex* di gara che i concorrenti dovessero essere muniti di un impianto autorizzato per le attività di recupero R13 (messa in riserva) e R5 (riciclaggio recupero di sostanze inorganiche), relativamente al codice EER 20.03.03, in armonia con quanto disposto dall'art. 182, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 secondo cui nella gestione di rifiuti si deve privilegiare l'operazione di recupero rispetto a quella di smaltimento che costituisce la fase residuale;
- 7) che il paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare di gara, nel definire i requisiti di capacità tecnico – professionale, prevede che i concorrenti, a pena di esclusione, debbano essere in *"possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell'appalto, in base alla normativa vigente*



**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale e Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail : [info@asianapoli.it](mailto:info@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637

- nel territorio nazionale italiano, per un quantitativo idoneo a garantire l'esecuzione del servizio durante il periodo di durata dell'appalto (21.000 Ton. in 36 mesi)";*
- 8) che, alla predetta procedura di gara ha partecipato, presentando la propria offerta, anche il RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni S.r.l. (P. Iva 02539531216) e dalla mandante TRA.M.A.E.L. S.r.l (P. Iva 01371781216);
- 9) che, la mandataria Tralice Costruzioni S.r.l., nel partecipare alla predetta gara, ha dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016 per colmare, tra l'altro, la carenza del requisito di cui al paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare di gara, indicando, quale impresa ausiliaria, l'operatore economico De Cristofaro S.r.l. (P. IVA 03639530710) con sede in Lucera (FG) alla via c.da Montaratro, S.P. 109, Km 28;
- 10) che l'impresa ausiliaria, nel compilare il Modello 2 *"Dichiarazioni integrative"*, nella parte relativa al requisito oggetto di avvalimento ha dichiarato *"di possedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell'appalto, in base alla normativa vigente nel territorio nazionale italiano, per un quantitativo idoneo a garantire l'esecuzione del servizio durante il periodo di durata dell'appalto (21.000 Ton. in 36 mesi)"*, di cui all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Foggia, giusta Determina Dirigenziale n. 982 del 14 luglio 2022;
- 11) che la Stazione Appaltante, in sede di comprova dei requisiti, ha acquisito, tra l'altro, l'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 982 del 14 luglio 2022;
- 12) che, detta autorizzazione, al punto 1, evidenzia che *"l'impianto è composto dalle seguenti linee, tra loro interconnesse: ... C - "linea inertizzazione" (attività D9-R13/R12/R5/R3) con potenzialità pari a 576 t/ giorno pari a 172.800 t/anno, relativa indistintamente alle operazioni in "D" e in "R" (EDIZIONE 3.0)"*;
- 13) che al punto 2.3 della predetta autorizzazione *"vengono rappresentati i codici CER in ingresso nella linea di inertizzazione "C" provenienti dall'esterno (D9) ..."* tra i quali è indicato anche il rifiuto *"20.03.03 residui della pulizia stradale"*;
- 14) che far data dal 25 luglio 2023 l'ing. Gianfranco Iodice, responsabile del procedimento della gara *de qua*, è stato posto in aspettativa non retribuita;
- 15) che ASIA, con disposizione organizzativa n. 237 del 5 luglio 2023 (DOR 237/23) ha nominato l'ing. Paolo Stanganelli direttore operativo a partire dal 1 agosto 2023 in luogo dell'ing. Gianfranco Iodice;
- 16) che ASIA, a seguito della documentazione acquisita, con determina dell'Amministratore Unico n. 147 del 30 agosto 2023, ha disposto di aggiudicare la procedura aperta n. 507/ACU/2023 al RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl (P. Iva 02539531216) e dalla mandante TRA.M.A.E.L. S.r.l. (P. Iva 01371781216), che ha offerto un ribasso percentuale del 34,77% sul prezzo unitario posto a base di gara pari ad Euro 180,00/t oltre Iva;

- 17) che, ASIA con determina n. 177 del 17 ottobre 2023 ha nominato l'ing. Paolo Stanganelli responsabile unico del procedimento della gara 507/ACU/2023;
- 18) che ASIA, con contratto di appalto rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023, ha affidato al RTI, costituito con atto a rogito del Notaio Rocco Cimmino (registrato a Napoli il 15 settembre 2023 al n. 35156, serie 1T), composto dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl e dalla mandante TRA.M.A.E.L. Srl il servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio, cernita e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti speciali non pericolosi (EER 20.03.03) costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con proprie spazzatrici meccaniche e con quelle di imprese appaltatrici sul territorio comunale di Napoli;
- 19) che, in seguito alla stipula del contratto, con verbale del DEC del 21 novembre 2023 si è proceduto all'avvio del servizio *de quo*;
- 20) che ASIA, in fase di esecuzione contrattuale, ha rilevato che l'aggiudicatario espletava il servizio con modalità difformi da quelle prescritte dalla *lex specialis*, eseguendo attività di smaltimento (D9) in luogo di quelle a recupero (R13);
- 21) che la circostanza di cui al punto precedente è stata immediatamente contestata da ASIA con note prot. 48075 del 29 novembre 2023 e prot. 48763 del 4 dicembre 2023;
- 22) che le sopramenzionate contestazioni di grave inadempimento sono state riscontrate dalla Tralice Costruzioni Srl, rispettivamente, in data 29 novembre 2023 ed in data 1 dicembre 2023;
- 23) che l'operatore economico, nel proprio riscontro del 29 novembre 2023, ha dichiarato, tra l'altro, che *“la modalità di smaltimento D9 è assolutamente più restrittiva nonché cautelativa della modalità R13 ... poiché è del tutto evidente che la modalità R13 costituisce il requisito minimo al quale si deve attenere l'appaltatore nelle modalità di smaltimento”*;
- 24) che, in seguito al contraddittorio instaurato con il RTI affidatario, è stata nuovamente esaminata l'autorizzazione dell'impianto di cui alla Determina Dirigenziale n. 982 del 14 luglio 2022;
- 25) che, nel riesaminare l'autorizzazione dell'impianto di cui alla Determina Dirigenziale n. 982 del 14 luglio 2022, la Stazione Appaltante ha rilevato che la stessa, alla pagina 8, dispone *“di autorizzare le attività di recupero (R13/R5/R3) sulla base del parere favorevole espresso dall'Arpa Puglia (nota prot. n. 5106 del 24/01/2022) alle procedure EoW proposte con le quali si arriva a definire che il rifiuto cessa di essere tale (con riferimento alle operazioni di recupero e alle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, riportata integralmente nell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii). Si riporta la tabella riassuntiva degli End of Waste, dei processi di trattamento e le normative di riferimento, assentiti da ARPA PUGLIA (come richiesto dal comma 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021) e riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo”*;

26) che dall'esame della "Tabella riassuntiva degli End of Waste ..." è emerso che l'impianto dell'ausiliaria De Cristofaro è autorizzato a compiere le seguenti operazioni:

- R13 – R5 per i rifiuti "aggregati riciclati" codici EER 17.01.01, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 17.09.04;
- R13 – R3 per i rifiuti "gesso di defecazione" codice EER 19.08.05;
- R13 – R3 per i rifiuti "solfato ammonico" codice EER 19.08.05;

27) che, quindi, l'autorizzazione dell'impianto dell'ausiliaria, pur annoverando tra quelle eseguibili le operazioni di recupero richieste nella *lex* di gara, limita le stesse solo ai rifiuti di cui ai codici EER sopra menzionati (17.01.01, 17.01.07, 17.05.04, 17.05.08, 17.09.04, 19.08.05) non contemplando anche il codice EER 20.03.03, oggetto di affidamento;

28) che, quindi, sulla scorta di quanto sopra rilevato l'ausiliaria, De Cristofaro S.r.l., non è munita del requisito di cui al combinato disposto dell'art. 7 del disciplinare tecnico e del paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare di gara rappresentato da un impianto debitamente autorizzato per le attività di messa in riserva (R13) e di riciclaggio e recupero di sostanze inorganiche (R5) per il rifiuto contraddistinto dal codice EER 20.03.03;

29) che, in ragione di quanto emerso in seguito a tale ulteriore istruttoria, il RUP, con nota prot. 50574 del 20 dicembre 2023, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, dell'aggiudicazione per le motivazioni dedotte nella predetta nota;

30) che, con la predetta nota, il RUP ha invitato il RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl e dalla mandante TRA.M.A.E.L. Srl a formulare eventuali deduzioni entro il 30 dicembre 2023;

31) che la mandataria Tralice Costruzioni Srl, con pec del 28 dicembre 2023, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione, ha rappresentato che *"la disciplina di gara non era per nulla univoca nella misura in cui, all'interno del disciplinare di gara, non era chiaro che l'impianto di destino del rifiuto (ERR 20.03.03) dovesse inderogabilmente essere soggetto alla procedura di recupero R13"* e, ancora, che *"... anche alla luce di quanto evidenziato nel corso del contraddittorio, nel senso che lo scopo dell'appalto era quello di porre in essere operazioni in R13, va rilevato che – volendo aderire alla vostra prospettazione – la Tralice Costruzioni s.r.l. difettava, ab origine, di un requisito di partecipazione contenuto in un richiamo operato dal disciplinare di gara al disciplinare tecnico"*;

32) che le deduzioni formulate dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl, con la predetta pec, non sono accoglibili in quanto non idonee a scalfire l'impianto motivazionale posto a base della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

### CONSIDERATO

33) che la carenza del requisito di capacità tecnico-professionale, previsto dal paragrafo 7.2, lett. a), del disciplinare di gara, in capo all'ausiliaria De Cristofaro S.r.l. non ha consentito al RTI Tralice Costruzioni



Srl/TRA.M.A.E.L. Srl di acquisire il medesimo requisito attraverso l'istituto dell'avvalimento e, per l'effetto, di eseguire la prestazione nei termini richiesti dalla *lex* di gara;

34) che inoltre il medesimo RTI Tralice Costruzioni Srl/TRA.M.A.E.L. ha confermato di essere sprovvisto del requisito previsto, a pena di esclusione, dal paragrafo 7.2, lett. a), del disciplinare di gara;

35) che la *lex specialis* è vincolante sia per la Stazione Appaltante che per quanti abbiano presentato la propria offerta;

36) che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria posta in essere, la determina dell'Amministratore Unico n. 147 del 30 agosto 2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del sopra menzionato RTI, risulta illegittima in quanto emessa sulla base di dichiarazioni, inerenti ad un requisito di partecipazione, di cui successivamente è stata accertata la non corrispondenza alle specifiche tecniche richieste dalla *lex* di gara, deve essere annullata ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e smi;

### CONSIDERATO ALTRESI'

37) che l'annullamento della predetta determina di aggiudicazione costituisce un atto dovuto in seguito alla comprovata carenza, in capo al RTI Tralice Costruzioni Srl/TRA.M.A.E.L., affidatario del servizio appaltato del requisito di cui al paragrafo 7.2, lett. a), del disciplinare di gara, il cui possesso è previsto a pena di esclusione;

38) che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto *“che la norma sull'annullamento d'ufficio consente l'intervento autoritativo dell'amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto, onde rimuovere il provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi (cfr. già Cons. Stato, Ad. Plen., del 20 giugno 2014, n. 14) ... con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso”* (Cons. di Stato n. 590/2022; in tal senso Cons. di Stato n. 1310/2017);

39) che, inoltre, nel caso di specie sussistono *“le ragioni di interesse pubblico”* che l'art. 21 *nonies*, della Legge n. 241/1990 pone a fondamento del potere di annullamento in autotutela da ravvisare, oltre che nel ripristino della legalità violata, nell'esigenza:

a) di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella *lex* di gara, la cui ratio è quella di privilegiare, nella gestione dei rifiuti, l'operazione di recupero rispetto a quella di smaltimento che costituisce la fase residuale;

b) di salvaguardare il principio della par condicio tra i concorrenti;

40) che, con riferimento alla sorte del contratto di appalto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, ammesso anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, ne comporta l'automatica inefficacia/caducazione *“stante la stretta consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto”* (così Cons. Stato n. 590/2022);

- 41) che le prestazioni appaltate costituiscono, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, attività di pubblico interesse nonché, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 e s.m.i., servizio pubblico essenziale, di cui deve essere garantita la continuità su tutto il territorio cittadino, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;
- 42) che ASIA, essendo tenuta a garantire la continuità del servizio oggetto di affidamento, ha chiesto al costituendo RTI Del Prete Waste Recycling Srl – Del Prete Srl ed Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl, classificatisi, rispettivamente, al secondo e al terzo posto della graduatoria finale relativa alla procedura aperta 507/ACU/2023, di voler confermare la validità dell'offerta presentata in gara;
- 43) che il costituendo RTI composto dalla mandataria Del Prete Waste Recycling Srl (P. IVA 02687640595) e dalla mandante Del Prete Srl (P. IVA 01088520596), secondo graduato, con nota del 29 dicembre 2023, ha fornito riscontro negativo alla richiesta di conferma di validità dell'offerta presentata per la procedura 507/ACU/2023;
- 44) che Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl (P. IVA 01320741216), terzo graduato, con nota del 29 dicembre 2023, ha confermato la validità dell'offerta presentata per la procedura 507/ACU/2023.

#### VISTI

- i. il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. recante *"Codice dei contratti pubblici"*, applicabile *ratione temporis* all'appalto *de quo*;
- ii. l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- iii. gli atti di gara;
- iv. la determina di aggiudicazione n. 147 del 30 agosto 2023;
- v. la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di cui alla nota prot. 50574 del 20 dicembre 2023;
- vi. la nota della Tralice Costruzione Srl, prot. 00232 del 28 dicembre 2023, di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione di cui determina dell'Amministratore Unico n. 147 del 30 agosto 2023;
- vii. la nota del 29 dicembre 2023 con cui Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl (P. IVA 01320741216), terzo graduato, ha confermato la validità della propria offerta;

#### PRESO ATTO

della nota prot. 2295/24 del 19 gennaio 2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Paolo Stanganelli, ha proposto di annullare in autotutela la determina dell'Amministratore Unico n. 147 del 30 agosto 2023 di aggiudicazione della P.A. 507/ACU/2023 con conseguente inefficacia del contratto di appalto di cui al rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023 per le motivazioni ivi riportate nonché di disporre



EERT. N. 2851/6



EERT. N. 0795A/2



**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale e Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail : [info@asianapoli.it](mailto:info@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637

l'aggiudicazione in favore della società Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl (P. IVA 01320741216) che ha offerto un ribasso del 13,68% sul prezzo unitario 180,00 oltre IVA posto a base di gara.

Tanto premesso, considerato, visto e preso atto, l'Amministratore Unico con il presente provvedimento

### **DETERMINA**

- a) di considerare le premesse e tutta la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e smi, la determina n. 147 del 30 agosto 2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione della P.A. 507/ACU/2023 in favore del RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl e dalla mandante TRA.M.A.E.L. Srl essendo stata appurata, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, la carenza, sin dal momento della partecipazione alla gara, del requisito di cui al paragrafo 7.2, lett. a), del disciplinare di gara in capo all'ausiliaria De Cristofaro Srl (P. IVA 03639530710) con conseguente impossibilità per il RTI Tralice Costruzioni Srl/TRA.M.A.E.L. Srl di acquisire il medesimo requisito attraverso l'istituto dell'avvalimento;
- c) di dare atto che l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, dell'aggiudicazione comporta la conseguente automatica inefficacia/caducazione dell'accordo quadro di cui al rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023;
- d) di aggiudicare la procedura aperta 507/ACU/2023 in favore della società Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl (P. IVA 01320741216) con sede legale in Torre del Greco (SA) alla via Campanariello 39 che ha offerto un ribasso del 13,68% sul prezzo unitario 180,00 oltre IVA posto a base di gara;
- e) di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere ogni atto/iniziativa propedeutici alla stipulazione del contratto con la società Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl a cui saranno affidate le prestazioni oggetto di appalto per l'importo residuo, certificato dal DEC e dal RUP, rispetto a quanto eseguito dal RTI Tralice Costruzioni Srl/TRA.M.A.E.L. Srl, in virtù dell'accordo quadro, di cui al rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023;
- f) di comunicare la presente determina al RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzione Srl e dalla mandante TRA.M.A.E.L. Srl nonché al RTI composto dalla mandataria Del Prete Waste Recycling Srl e dalla mandante Del Prete Srl e ad Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl;
- g) di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento;
- h) di pubblicare la presente determina nella sezione società trasparente del portale di A.S.I.A. Napoli SpA.

**L'Amministratore Unico**

*Domenico Ruggiero*



EERT. N. 2851/6



EERT. N. 0795A/2



**A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

**Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli**

**Sede Legale e Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail : [info@asianapoli.it](mailto:info@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637